

**TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**ORDINANZA DI NOMINA
DEL CUSTODE**

R.G.E. n. 843/2022

IL G.E.

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta la vendita dell'immobile;
rilevato che deve essere ordinata la vendita, sicché è obbligatoria la sostituzione del debitore nella custodia;

visto l'art. 559 c.p.c.;

visto l'art. 560 c.p.c., come modificato dal D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 11.2.2019 ed ulteriormente modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020;

rilevato che dalla relazione dell'esperto emerge che i debitori abitano nell'immobile pignorato e che pertanto, allo stato, non deve essere pronunciato ordine di liberazione, fermo restando che detto ordine sarà emesso *“qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico”*;

P.Q.M.

- a) visto l'art. 559 c.p.c., nomina custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, **l'avv. Fabrizio Ferraris**;
- b) rilevato che il designato ha già reso in cancelleria dichiarazione di disponibilità ad accettare le nomine a custode eventualmente ricevute, lo esonera dal comparire in cancelleria;
- c) dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 250,00 a carico del creditore fondiario intervenuto.

Si comunichi alle parti e al custode.

Torino, 02.05.2024

Il G.E.
Dott.ssa Nicoletta ALOJ